

PROVINCIA DI FERMO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, Parte V°, art. 272. Disciplina delle autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività ricadenti nell'elenco di cui alla parte II dell'All. IV° alla parte V° del D.lgs. 152/06

VISTO il seguente Documento Istruttorio del 22/12/2009, a firma del funzionario dott. Federico Maravalli, di cui si condivide il contenuto:

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006, pubblicato nel supplemento ordinario n° 96 alla Gazzetta ufficiale n° 88 del 14/04/2006, recante “Norme in materia ambientale”, emanato in attuazione della Legge n° 308 del 15/12/2004;
- La Direttiva 99/13/CE del 11/03/1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti.
- L'articolo 49 della Legge Regionale delle Marche n° 10 del 17/05/1999, concernente l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale delle Marche n° 12 del 25/05/1999, concernente il “Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico”;
- L'articolo 19 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, per effetto del quale spettano alle province le funzioni amministrative in materia di “organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore”;
- La Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n° 639 del 03/04/2002, riguardante “Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate”;
- Le Delibere della Giunta Provinciale n° 166 del 09/05/02 con cui si è preso atto del conferimento alla Provincia di Ascoli Piceno delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione il 04/04/02 e la n° 266 del 01/07/02 con cui sono state stabilite le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- La Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n° 3913 del 24/10/1994 recante “Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n. 203/88”;

VISTA inoltre la Legge 147/04 con cui è stata istituita la provincia di Fermo;

PRESO ATTO dell'articolo 280 del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 inerente l'abrogazione di gran parte della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera ed in particolare dei seguenti dispositivi:

- D.P.R. 24/05/1988 n° 203, recante “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici

agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 n. 183”;

- D.P.C.M. 21/07/1989 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali”;
- D.M. 12/07/1990 “Linee guida per contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”;
- D.P.R. 25/07/1991 “ Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21/07/1989”;
- D.M. 16/01/2004 n°44 riguardante il recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.P.R. 24/5/1988 n° 203;

RICHIAMATE le seguenti delibere regionali e provinciali con cui sono state predisposte, tra l'altro, le autorizzazioni a carattere generale di alcune attività:

- La D.G.R.M. n° 840 del 07/04/1997 recante “Disposizioni in materia di attività di inquinamento atmosferico poco significativo e ridotto”;
- L'autorizzazione generale già adottata da questa Amministrazione con propria delibera D.G.P. n° 286 del 04/07/2005 avente per oggetto “D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 e 8, - D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 – Autorizzazioni generali per emissioni in atmosfera di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso”;
- L'autorizzazione generale già adottata da questa Amministrazione con propria delibera D.G.P. n° 68 del 02/03/2006 avente per oggetto “D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 e 8, – Autorizzazione a carattere generale per emissioni in atmosfera a ridotto inquinamento atmosferico derivanti dall'attività di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/giorno”
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 3753 del 10/10/1994 - “D.P.R. n° 203/88 D.P.C.M. 21/7/89 (G.U. n° 171 del 24/7/89) L.R. n° 8/85 D.P.R. 25/7/91 (G.U. n° 175 del 27/7/91) Determinazioni in materia di inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti industriali: autorizzazioni generali: settore autocarrozzeria, settore calzaturiero e pellettiero, settore produzione mobili e altri oggetti in legno, settore verniciatura legno”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1458 del 22/06/1998 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89, D.P.R. 25/7/91. Autorizzazioni generali per attività a ridotto inquinamento atmosferico; saldatura di oggetti e superfici metalliche”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1460 del 22/06/1998 - “DPR 203/88, D.P.C.M. 21/7/89, D.P.R. 25/7/91. Autorizzazioni generali per attività a ridotto inquinamento atmosferico: utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/ giorno, in settori diversi da quello calzaturiero e pellettiero”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1461 del 22/06/1998 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/7/89. Autorizzazioni generali per l'attività di: pulizia di superfici con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/giorno e lavaggio in macchine a circuito chiuso”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1462 del 22/06/1998 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/7/89, D.P. R. 25/7/91 - autorizzazioni generali per attività a ridotto inquinamento atmosferico verniciatura di oggetti vari (non in legno), con utilizzo di prodotti vernicianti pronta all'uso non superiore a 50 Kg/giorno”;

- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1779 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 100 kg/giorno”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1780 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: tempra di metalli”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1781 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: taglio di manufatti metallici”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1782 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: trattamento meccanico di pulizia superficiale dei metalli” ;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1783 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: elettroerosione”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1784 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: finitura di superfici metalliche e altre lavorazioni meccaniche”;

CONSIDERATO che i riferimenti normativi citati nelle vigenti autorizzazioni generali sono mutati a causa delle summenzionate abrogazioni;

RITENUTO:

- che, laddove non espressamente individuati nell’Allegato I alla presente, per le finalità di cui alla Parte V del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 ci si debba riferire ai valori limite di emissione di cui all’Allegato I alla Parte V come modificati secondo i criteri individuati nella D.G.R.M. 3913/94 da ritenersi ancora applicabile secondo le indicazioni fornite nella nota della Regione Marche n° 181142 del 13/09/2007;
- che stante la connotazione di speciale cautela caratterizzante gli scopi della direttiva 99/13/CE, relativa alle emissioni di composti organici volatili, ora recepita a mezzo delle disposizioni di cui all’articolo 275 D.Lgs. 152/06, sia opportuno e preferibile esaminare in via ordinaria fattispecie ricadenti in tale ambito di applicazione sia in considerazione della complessità di tale valutazione sia alla luce della conseguente opportunità di svolgere analisi approfondite e specifiche al fine di assicurare non solo l’adeguata protezione dell’ambiente ma anche la tutela dell’interesse delle aziende chiamate ad operare conformemente alle disposizioni di che trattasi;
- che sia doveroso organizzare l’attività amministrativa in conformità a principi ben identificati nell’ambito dell’ordinamento giuridico quali il principio di certezza del diritto; il buon andamento e l’imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione; l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la trasparenza di cui alla Legge 07/08/1990 n° 241 e s.m.i;
- che sia indispensabile conformare l’azione dell’amministrazione provinciale al principio di legalità, secondo il quale deve sussistere la corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni di Legge;
- che l’emanazione delle autorizzazioni generali in oggetto costituisca a tutti gli effetti una idonea ed aggiornata applicazione dei principi ambientali di cautela e protezione previste dal Legislatore per le attività interessate;
- che l’emanazione delle autorizzazioni generali in oggetto collochi adeguatamente le attività interessate nell’ambito di un procedimento più snello e che ciò consenta anche di conseguire obiettivi di buon andamento e razionalità operativa orientando maggiori risorse amministrative alle più complesse e gravose procedure ordinarie, ben più delicate e pregnanti sotto il profilo scientifico operativo e procedimentale, in quanto inerenti impianti più rilevanti sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico prodotto;

- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, subordinato a norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia nonché soggetto a rettifiche, integrazioni, sospensioni e revoche anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.
- di considerare il presente atto soggetto a revisione in caso di emanazione, da parte dei soggetti preposti, dei criteri per la valutazione delle emissioni diffuse di cui all'articolo 270 comma 3 del D.Lgs. 152/06 nonché in ogni altro caso di chiarimenti interpretativi forniti dalle autorità competenti;

VISTO che alla luce delle novità introdotte dalla parte quinta del D.lgs 152/06, i tecnici delle provincie hanno avuto degli incontri pervenendo ad una proposta di autorizzazione generale trasmessa all'UPI regionale e già condivisa dalla province di Pesaro Urbino, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno;

RITENUTO altresì di fare propria l'autorizzazione generale già adottata dalla Provincia di Ascoli Piceno con propria delibera D.G.P. n° 224 del 01/07/2005 avente per oggetto "D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 e 8, - D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 – Autorizzazioni generali per emissioni in atmosfera di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso", la quale non necessita di essere aggiornata in quanto già rispondente alle prescrizioni intervenute con il D.lgs 152/06;

CONSIDERATO che le attività di "taglio di manufatti metallici", "trattamento meccanico di pulizia superficiale dei metalli", "elettroerosione", "finitura di superfici metalliche e altre lavorazioni meccaniche" e le attività del "settore calzaturiero e pellettiero", pur non espressamente previste nell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/06, possano essere integrate nel predetto elenco in forza delle possibilità offerte dall'articolo 272 comma 2 del decreto medesimo;

RITENUTO opportuno infine che la modulistica, richiamata nel presente atto con il nome di Allegato II, possa essere approvata con determinazione dirigenziale, agevolando in questo modo la procedura per apportarvi eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie;

Per le motivazioni sopra esposte, si propone di deliberare nel seguente modo:

- 1) Di approvare l'autorizzazione generale per le attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui alla parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06, come esplicitate ed integrate nell'Allegato I al presente atto e di seguito riportate:
 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
 - Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
 - Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.

- Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
- Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
- Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.
- Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.
- Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.
- Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.
- Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno.
- Tempra di metalli.
- Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.
- Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
- Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
- Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
- Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
- Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno.
- Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.
- Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
- Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
- Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 kg.
- Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliera massima non superiore a 3000 kg.
- Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliera massime non superiore a 4000 kg.
- Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
- Taglio e deformazione plastica di metalli.
- Elettroerosione.
- Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
- Attività del settore calzaturiero e pellettiero.

- 2) Di demandare il Dirigente del servizio Tutela Ambientale Rifiuti Energia Acque ad approvare la modulistica ufficiale di cui l'utenza dovrà avvalersi per poter richiedere l'adesione all'autorizzazione generale prevista dal presente atto;
- 3) Di dare atto che le presenti autorizzazioni a carattere generale sostituiscono ad ogni effetto di Legge le richiamate autorizzazioni generali di emanazione regionale citate in premessa, con le modalità descritte nell'Allegato I;
- 4) Di dare atto che è fatta propria l'autorizzazione generale per impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce e pulitintolavanderie a ciclo chiuso, adottata con Deliberazione di Giunta della Provincia di Ascoli Piceno n° D.G.P. n° 286 del 04/07/2005;
- 5) Di stabilire che in sostituzione degli obblighi di cui alla D.G.R.M. n° 840 del 07/04/1997, le aziende che svolgono unicamente attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 e di cui all'articolo 269 c.14 del decreto medesimo, sono esentate dall'obbligo di fornire preventiva comunicazione relativamente alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio dell'attività; tali attività rimangono comunque tenute ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di emissioni in atmosfera.

Fermo, 22/12/2009

Il Funzionario
(dott. federico Maravalli)

Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale
Rifiuti – Energia - Acque
(Dr. Roberto Fausti)

Allegato I

Art. 1

Possono avvalersi della presente autorizzazione generale le seguenti attività:

- 1) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
- 2) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
- 3) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
- 4) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
- 5) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
- 6) Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
- 7) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
- 8) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.
- 9) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- 10) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.
- 11) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- 12) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.
- 13) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.
- 14) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno.
- 15) Tempra di metalli.
- 16) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.
- 17) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
- 18) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
- 19) Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
- 20) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
- 21) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno.
- 22) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.
- 23) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
- 24) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.

- 25) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 kg.
- 26) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliera massima non superiore a 3000 kg.
- 27) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliere massime non superiore a 4000 kg.
- 28) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- 29) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
- 30) Taglio e deformazione plastica di metalli.
- 31) Elettroerosione.
- 32) Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
- 33) Attività del settore calzaturiero e pellettiero.

Le attività di cui al summenzionato elenco non possono comunque avvalersi della presente autorizzazione generale nei seguenti casi:

- **attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 in quanto tali oppure in quanto direttamente collegate e tecnicamente connesse ad attività individuate nella parte II dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e che possono influire sulle emissioni di COV;**
- **attività rientranti nell'ambito di applicazione D.Lgs. 18/02/2005 n° 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";**
- **attività generanti emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;**
- **attività che impieghino le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 03/02/1997 n° 52 e s.m.i., come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;**
- **utilizzo di materiali pulverulenti che contengano sostanze comprese nella classi riportate nella tabella di cui al punto 5 dell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 al di sopra dei corrispondenti valori, riferiti al secco, in una frazione di materiale separabile mediante setacciatura con setaccio dotato di maglie aventi una larghezza massima di 5 mm. In tale contesto, si sostituisca nell'ultima riga della tabella il riferimento alle sostanze di cui alla tabella A1 classe III – parte II dell'Allegato I alla Parte V, con quello alle sostanze di cui alla tabella B classe III – parte II dell'Allegato I alla Parte V;**
- **attività impieganti solventi clorurati elencati nella tab. A della legge 28/12/1993 n° 549 e s.m.i. "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente";**

Per attività deve intendersi l'insieme delle operazioni svolte per mezzo di uno o più impianti o macchinari o sistemi, anche non fissi, o operazioni manuali e che producano emissioni in atmosfera.

Se più impianti o macchinari o sistemi, anche non fissi, o operazioni manuali aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo sono destinati ad attività tra loro identiche o comunque riconducibili alla medesima fattispecie, questi sono in via generale considerati come un unico impianto.

L'attività può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio. In tal caso è ammessa nello stesso ciclo la coesistenza fra differenti attività disciplinate in via generale.

Per quanto non definito nel presente atto, dovrà essere fatto riferimento a quanto specificato nel D.Lgs. 152/06 e nelle integrazioni e modificazioni laddove emanate.

Art. 2

La richiesta per avvalersi della presente autorizzazione deve essere redatta conformemente al modello di adesione di cui all'Allegato II. I destinatari della richiesta sono i seguenti: Provincia, A.R.P.A.M., A.S.U.R. e Comune (di seguito individuati come "destinatari"). La sola copia della richiesta per la Provincia deve essere in bollo.

È fatta salva la possibilità di presentare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Deve comunque essere presentata domanda in procedura ordinaria nel caso in cui, pur rientrando l'attività svolta fra quelle dell'elenco di cui all'Art. 1, questa non possa avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione generale. In tal caso, per le attività esistenti l'autorizzazione ordinaria dovrà essere ottenuta **entro e non oltre 2 anni dalla data di entrata in vigore della specifica autorizzazione generale relativa alla attività considerata**; fino all'ottenimento dell'autorizzazione ordinaria o comunque fino alla summenzionata data continuerà a considerarsi efficace l'autorizzazione generale precedentemente in uso per l'attività. Nel caso in cui non venga ottenuta l'autorizzazione ordinaria entro i termini previsti dal presente atto l'attività sarà considerata svolta in assenza di autorizzazione.

Per le attività sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale e/o Valutazione Ambientale Strategica, l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'esito positivo delle relative istruttorie.

Per attività nuova si intende quella che viene per la prima volta avviata in data successiva all'**entrata in vigore del presente atto**.

Per attività modificata si intende quella che essendo stata avviata per la prima volta in data successiva all'**entrata in vigore del presente atto**, oppure essendo esistente ed adeguata, viene in seguito modificata, in ogni caso in modo tale da garantire il rispetto delle soglie laddove specificate all'Art. 1.

Per attività trasferita si intende quella che essendo stata avviata per la prima volta in data successiva all'**entrata in vigore del presente atto**, oppure essendo esistente ed adeguata, viene in seguito trasferita.

Per attività esistente si intende quella già autorizzata sulla base di un'autorizzazione generale alla data di **entrata in vigore del presente atto**.

La richiesta di adesione di cui all'Allegato II A, relativa alle attività nuove, a quelle trasferite, deve essere inoltrata con un anticipo di almeno 45 giorni rispetto all'avvio dell'attività.

La richiesta di adesione di cui all'Allegato II A o II B, relativa alle sole attività esistenti, deve essere inoltrata entro e non oltre 60 giorni dalla data di **entrata in vigore del presente atto**; in caso contrario l'attività sarà considerata svolta in assenza di autorizzazione. Se necessario allo scopo di

conformarsi alle prescrizioni della presente autorizzazione generale, la richiesta dovrà essere corredata da un piano di adeguamento; in caso contrario l'attività sarà considerata svolta in assenza di autorizzazione. Il piano di adeguamento dovrà essere compiutamente realizzato **entro e non oltre 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente atto**; l'ultimazione dei lavori dovrà essere opportunamente e tempestivamente comunicata a tutti i destinatari come previsto dall'Allegato II C.

Le attività anteriori al 1988, anteriori al 2006 e quelle autorizzate ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 potranno avvalersi della presente autorizzazione generale qualora già adeguate, inviando apposita richiesta come da Allegato II A, con un anticipo di almeno 45 giorni rispetto alla data di prosecuzione dell'attività indicata in sede di richiesta.

La ditta si intende autorizzata a partire dalla data di avvio dell'attività indicata in sede di richiesta, per attività nuove, modificate e/o trasferite. In caso di attività esistenti e non adeguate, la ditta si intende autorizzata, a mezzo del presente atto, alla data di adeguamento parimenti indicata in sede di richiesta; fino a tale data continuerà a considerarsi efficace l'autorizzazione generale precedentemente in uso per l'attività. Per attività già autorizzate in via ordinaria nonché per quelle esistenti già adeguate, queste si intenderanno autorizzate a mezzo del presente atto, e dunque adeguate alle prescrizioni qui riportate, alla data di prosecuzione dell'attività indicata in sede di richiesta.

Art. 3

Il modello per avvalersi della presente autorizzazione generale dovrà essere inviato correttamente compilato in tutte le sue parti; la richiesta di adesione sarà considerata inefficace qualora risulti sprovvista di tutti gli elementi ritenuti essenziali per la sua valutazione e per la descrizione della realtà emissiva aziendale.

La Provincia, anche su iniziativa degli altri destinatari della richiesta di adesione chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di Legge nelle materie di competenza, potrà richiedere documentazione integrativa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

La Provincia può negare l'adesione all'autorizzazione generale anche su segnalazione motivata di Comune e/o A.S.U.R. e/o ARPAM, nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario, laddove questo venga motivato dagli organi competenti, o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, laddove documentata, o in ogni altra fattispecie argomentata e pertinente alle finalità di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività.

La Provincia, anche su opportuna e puntuale segnalazione da parte degli altri destinatari della richiesta, si riserva di impartire eventuali ulteriori prescrizioni, compresa l'effettuazione di campionamenti.

A seguito di controlli, la Provincia, anche su iniziativa degli altri destinatari della richiesta, può richiedere approfondimenti o chiarimenti riguardo alla documentazione presentata e le modalità di svolgimento dell'attività.

Art. 4

La validità della presente autorizzazione è regolamentata dall'art. 272 c. 3 del D.Lgs 152/06; essa rimane valida fino al suo rinnovo da parte dell'autorità competente; a seguito del rinnovo, l'esercizio dell'attività autorizzata potrà proseguire con le modalità previste dal nuovo provvedimento. Sono fatte salve eventuali successive disposizioni in materia da parte del Legislatore.

Art. 5

La Provincia e gli altri destinatari della richiesta chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di Legge hanno la facoltà di accertare durante lo svolgimento dell'attività autorizzata la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale, nonché il rispetto delle disposizioni normative.

Art. 6

Il presente provvedimento autorizzatorio riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera.

Art. 7

Ogni modifica di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante deve essere comunicata a tutti i destinatari **entro 90 giorni dalla variazione**.

Ogni modifica di quanto dichiarato in sede di richiesta di adesione che comporti un peggioramento del quadro emissivo o una alterazione delle condizioni di convogliabilità già dichiarate in sede di richiesta, dovrà essere preventivamente comunicata utilizzando l'apposita modulistica. Ogni altra modifica andrà comunque preventivamente comunicata onde rendere chiarezza del nuovo scenario.

Art. 8

In caso di mancato rispetto di quanto stabilito con il presente atto, troveranno applicazione i provvedimenti e le sanzioni di cui agli artt. 278 e 279 del D.Lgs. 152/06.

Art. 9

Per quanto riguarda le controversie relative all'applicazione del presente Allegato, si far riferimento a quanto stabilito nella Delibera di Giunta Provinciale di approvazione.

Art. 10 – Prescrizioni generali

L'attività dell'azienda dovrà svolgersi in conformità alle seguenti prescrizioni:

- a) Laddove il consumo di materie prime costituisca il criterio per avvalersi della presente autorizzazione generale, come specificato all'Art. 1, i consumi medi giornalieri delle stesse, le giacenze di magazzino e le fatture di acquisto dovranno essere riportati in appositi registri aggiornati, a cura dell'azienda, con cadenza almeno trimestrale e tenuti a disposizione degli organi di controllo. Altresì in sede di richiesta dovrà essere dichiarato il numero di giorni lavorativi per anno, come peraltro previsto dalla modulistica;
- b) Le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle soglie di produzione o di consumo eventualmente previste all'Art. 1. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle operazioni esercitate nell'ambito della stessa attività;
- c) Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 11 per le specifiche attività, tutte le operazioni svolte che danno luogo ad emissioni devono essere effettuate con macchine o in postazioni o in cabine o in ambienti confinati, idonei allo scopo. Nello svolgimento di ogni attività, il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse. Fermo restando quanto previsto all'Art. 1, nel

- caso l'attività comporti la produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico e scarico di sostanze polverulente, oppure comporti emissioni in forma di gas o vapore provenienti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06, che si intende qui integralmente richiamato;
- d) Ciascuna attività autorizzata per mezzo del presente atto è tenuta al rispetto degli specifici limiti di emissione in concentrazione e flusso di massa, dove previsto, ad essa attribuiti e dettagliati al successivo Art. 11. Per quanto attiene alla nomenclatura delle sostanze, ivi compresa l'individuazione in "classi", si faccia riferimento all'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
- e) In sede di richiesta, la ditta è tenuta in ogni caso a dichiarare la presenza di eventuali ulteriori sostanze inquinanti diverse da quelle esplicitate al successivo Art. 11. In tali casi, i limiti da rispettare in concentrazione e flusso di massa, dove previsto, sono quelli di cui all'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 come modificati dalla DGRM 3913/94. Laddove sia previsto uno specifico limite per il flusso di massa, troverà eventualmente applicazione anche quanto previsto all'art. 270 c. 6 del D.Lgs. 152/06 secondo i criteri di cui al decreto medesimo;
- f) I gestori delle attività nuove per le quali all'Art. 11 sia prevista l'esecuzione di campionamenti analitici, entro 180 giorni dalla data fissata per l'avvio dell'attività comunicano per iscritto ai destinatari della richiesta i dati relativi ai campionamenti. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs.152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora cause di forza maggiore impediscano la comunicazione dei risultati nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tutti i destinatari, specificandone le cause;
- g) I gestori delle attività esistenti per le quali all'Art 11 sia prevista l'esecuzione di campionamenti analitici, entro 180 giorni dalla data di adeguamento, comunicano per iscritto ai destinatari della richiesta i dati relativi ai campionamenti. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs.152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora cause di forza maggiore impediscano la comunicazione dei risultati nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tutti i destinatari, specificandone le cause;
- h) I controlli degli inquinanti, ove previsti, devono avvenire utilizzando metodi rispondenti alle norme tecniche nazionali in vigore, qualora queste non siano disponibili, normative comunitarie EN/UNI EN in vigore oppure, ove queste non siano disponibili, norme internazionali ISO, da indicare esplicitamente nel referto analitico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- i) Laddove vengano prescritti campionamenti periodici, questi si intendono a cadenza biennale; la periodicità si intende riferita alla data di avvio dell'attività o alla data di avvenuto adeguamento per le attività esistenti. Le risultanze dei campionamenti biennali dovranno essere custodite presso lo stabilimento, riportandole in appositi registri aziendali di cui ai punti f) e g) ed essere tenuti a disposizione degli organi di controllo. Rimane in ogni caso facoltà della Provincia e degli altri destinatari della richiesta chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di Legge richiedere in qualunque momento i risultati di tutti i campionamenti nonché chiederne l'esibizione nel corso di ispezioni o accertamenti. Qualora cause di forza maggiore impediscano

- lo svolgimento dei campionamenti nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tutti i destinatari, specificandone le cause;
- j) La documentazione relativa alla presente autorizzazione generale ed alla sua gestione e/o aggiornamento, ivi compresa anche copia di quella trasmessa ai destinatari, dovrà essere custodita presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo;
 - k) La ditta è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria dei macchinari e degli impianti di abbattimento, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, nonché ogni altro intervento necessario ad assicurarne l'ottimale funzionamento. Delle operazioni di manutenzione e di ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere mantenuta traccia in appositi registri (di cui al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06) che dovranno essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo;
 - l) L'impresa dovrà eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. In particolare la sezione di campionamento dovrà essere resa accessibile per le operazioni di rilevazione ed agibile in condizioni di sicurezza, secondo le norme vigenti. I camini per lo scarico in atmosfera, oltre ad essere identificati con apposite targhette recanti la sigla dell'emissione già riportata in sede di richiesta, dovranno essere provvisti di idonei punti di prelievo per la misura ed il campionamento degli effluenti, da posizionarsi secondo quanto indicato dalle vigenti normative nazionali e internazionali. Dovrà inoltre essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico di cui al presente atto;
 - m) Qualora il gestore accerti che, a causa di malfunzionamenti o avarie, non sia possibile rispettare i valori limite di emissione, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità e ad informare la Provincia entro le otto ore successive al verificarsi del guasto, come previsto dall'art. 271 c. 14 del D.Lgs 152/06;
 - n) Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. I combustibili relativi ai sopra citati impianti sono quelli previsti dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
 - o) In deroga a quanto previsto all'Art. 11, l'impiego di sistemi mobili di aspirazione che diano luogo ad emissioni all'interno del locale di lavorazione è consentito fatte salve eventuali osservazioni dell'autorità competente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - p) Lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos e fermo restando quanto previsto alla precedente lettera c), questi devono essere presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento, che non dovrà essere inferiore all'80%, sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di massima efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione. In alternativa all'impianto di abbattimento, dovrà essere attestato il rispetto del limite in concentrazione di 10 mg/Nm^3 per le polveri totali a mezzo di un primo

campionamento da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di avvio delle attività o di avvenuto adeguamento, e da ripetersi con periodicità biennale. I dati relativi ai controlli analitici devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo;

- q) Qualora necessario ai fini del rispetto dei limiti in concentrazione e flusso di massa, ove previsto, dovranno essere impiegati sistemi di abbattimento idonei allo scopo. Documentazione attestante il soddisfacimento di tali requisiti dovrà essere conservata presso lo stabilimento e messa a disposizione degli organi di controllo.

Art. 11 – Prescrizioni e limiti specifici per singole attività

1 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi i 500 kg/anno.

Nel caso in cui vengano svolte attività funzionali ovvero direttamente connesse alle operazioni di riparazione (es: saldatura, taglio manufatti, ecc...) e queste siano a loro volta contemplate nell'elenco di cui all'Art. 1, le stesse, seppur non tenute all'invio della specifica autorizzazione, saranno soggette al rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 11 ivi compreso il rispetto dei limiti di emissione e le modalità di svolgimento degli eventuali autocontrolli. A tal proposito, l'interessato dovrà darne opportuna descrizione nonché segnalare i punti di emissione delle specifiche attività utilizzando la modulistica di cui all'Allegato II. Lo svolgimento di tali attività, nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni inerenti il convogliamento delle emissioni, è comunque ammesso a condizione che le stesse vengano svolte in ambienti confinati dotati di proprie aspirazioni.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di preparazione delle vernici anche con tintometri.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, ecc...

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV	150	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Essiccazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	3 mg/Nm ³
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all' Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Non sono previsti autocontrolli nei seguenti casi:

- impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso non è superiore a 4 kg/giorno;
- utilizzo prodotti vernicianti a base acquosa con un contenuto massimo di solvente nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

5 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.

L'autorizzazione generale è applicabile anche al rivestimento di oggetti in materiale a base legno.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 15 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di preparazione delle vernici anche con tintometri.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, laccatura, doratura, manuale o a spruzzo (manuale o robotizzato), di applicazione di prodotti impregnanti, di isolanti e tinte ed operazioni simili.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazion e mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV	150	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V	300	2

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Essiccazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	3 mg/Nm ³
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³

Verniciatura piana

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Riguardo ai solventi, il limite di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata, è pari a 20 g/m².

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;

- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le attività in cui vengano impiegati prodotti vernicianti pronti all'uso in quantità non superiore a 10 kg/giorno, non sono previsti autocontrolli alle emissioni.

6 - Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 5 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come meglio specificato all'Art. 10. Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di preparazione delle vernici anche con tintometri.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura (anche a polvere), ritocco, ecc.. Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art. 270 c. 6.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
SOV Cl. I (*)	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II (*)	10	0,05
SOV Cl. I+II+III (*)	75	1
SOV Cl. I+II+III+IV (*)	150	1,5
SOV Cl. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(*) Il limiti relativi alle SOV non si applicano per la verniciatura a polvere

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Essiccazione

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³

Laddove non sia possibile garantire la separazione degli ambienti destinati alle operazioni di applicazione ed essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione
Polveri	3 mg/Nm ³
SOV come TOC	50 mgC/Nm ³

AUTOCONTROLLI

1) Con le modalità di cui all'Art. 10, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino;
- conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto i).

2) Per le attività in cui vengano impiegati prodotti vernicianti pronti all'uso in quantità non superiore a 10 kg/giorno, non sono previsti autocontrolli alle emissioni.

Il Presidente della Giunta pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza, dal Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Rifiuti Energia Acque ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000, così formulato "favorevole";

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;

Con votazione favorevole ed unanime

DELIBERA

- 6) Di approvare l'autorizzazione generale per le attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui alla parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06, come esplicitate ed integrate nell'Allegato I al presente atto sopra riportato:
- Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
 - Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
 - Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
 - Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
 - Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
 - Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.
 - Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
 - Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.
 - Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
 - Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.

- Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.
 - Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno.
 - Tempra di metalli.
 - Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.
 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
 - Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
 - Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
 - Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno.
 - Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.
 - Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
 - Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
 - Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 kg.
 - Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliera massima non superiore a 3000 kg.
 - Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliere massime non superiore a 4000 kg.
 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
 - Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
 - Taglio e deformazione plastica di metalli.
 - Elettroerosione.
 - Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
 - Attività del settore calzaturiero e pellettiero.
- 7) Di demandare il Dirigente del servizio Tutela Ambientale Rifiuti Energia Acque ad approvare la modulistica ufficiale di cui l'utenza dovrà avvalersi per poter richiedere l'adesione all'autorizzazione generale prevista dal presente atto;
- 8) Di dare atto che le presenti autorizzazioni a carattere generale sostituiscono ad ogni effetto di Legge le richiamate autorizzazioni generali di emanazione regionale citate in premessa, con le modalità descritte nell'Allegato I;
- 9) Di dare atto che è fatta propria l'autorizzazione generale per impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce e pulitintolavanderie a ciclo chiuso, adottata con Deliberazione di Giunta della Provincia di Ascoli Piceno n° D.G.P. n° 286 del 04/07/2005;
- 10) Di stabilire che in sostituzione degli obblighi di cui alla D.G.R.M. n° 840 del 07/04/1997, le aziende che svolgono unicamente attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 e di cui all'articolo 269 c.14 del decreto medesimo, sono esentate dall'obbligo di fornire preventiva comunicazione relativamente alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio dell'attività; tali attività rimangono comunque tenute ad

operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di emissioni in atmosfera.

Con successiva unanime votazione il presente atto è dichiarato **immediatamente esecutivo**.